



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2**  
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni  
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

### **Delibera del Direttore Generale n. 257 del 25/02/2019**

**Oggetto:** CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA U.S.L. UMBRIA N.2 E LA RESIDENZA PROTETTA DENOMINATA "CASA MARINI" PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE AD ANZIANI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI- Durata 01/01/2019 al 31/12/2019

### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 1770 del Servizio Proponente, ASSISTENZA DISTRETTUALE - DISTRETTO SPOLETO

*Hash documento formato .pdf (SHA256):*

2ca833d3888dfeabb5f3c59ca078696cc15a27a4e24ead3afd206dd0bff63ee3

*Hash documento formato .p7m (SHA256):*

2a91d24fc1942726675f1bda444d788a9bc709dee2f0d5f1fc098a182717c9b6

*Firmatari:* Enrico Martelli, Simonetta Antinarelli, Simonetta Antinarelli, PIETRO MANZI

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - parere: FAVOREVOLE

### **DELIBERA**

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (\*)  
(Dr. Imolo Fiaschini)

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Prestazioni di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti – Stipula delle convenzioni con le strutture afferenti il Distretto di Spoleto**

#### **NORMATIVA**

- Deliberazione del Direttore Generale Azienda USL Umbria n.2, n. 115 del 13 febbraio 2015, avente ad oggetto: *“Prestazioni di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti – Approvazione dello schema di convenzione con le Residenze Protette”*.
- DPCM 14.02.2001 con il quale sono state dettate disposizioni riguardanti l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitaria;
- Regolamento regionale 25/02/2000 n. 2 avente ad oggetto “Disciplina in materia di accreditamento e all'esercizio di strutture sanitarie e socio sanitari”;
- D.G.R. 27/03/2002 n 391 avente ad oggetto “Definizione tariffe regionali di riferimento da applicare nei rapporti tra S.S.N. e le Residenze Protette per l'assistenza residenziale degli anziani non autosufficienti;
- D.G.R. n. 21 del 1 2.01.2005, con cui la Regione ha individuato i criteri di finanziamento delle prestazioni sia a carattere diurno che residenziale, rese dalle Residente per anziani non autosufficienti;
- **Vista** la D.G.R. n. 1708 del 30 novembre 2009 – Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 9. “Istituzione del Fondo regionale per la Non Autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni”. Programmazione delle risorse, riferimenti metodologici per la redazione del Piano Attuativo triennale del PRINA e del Programma Operativo del PRINA, approvazione Nomenclatore-tariffario delle prestazioni e degli interventi per i non autosufficienti, e ulteriori misure attuative-
- **Vista** L.R. n. 11 del 9 aprile 2015 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”.
- **Preso atto** che la Residenza denominata “Casa Marini” ha ottenuto della Regione Umbria con Det. Dir. n. 4569 del 21/05/2010 l' autorizzazione all'esercizio di attività di residenza protetta per non autosufficienti per n. 20 posti e con Det. Dir. n. 9807 del 17/12/2015 ha ottenuto l'autorizzazione all'accREDITAMENTO istituzionale della stessa;
- **Vista** la delibera Regione Umbria n. 12191 del 23/11/2018 “disposizioni transitorie in materia di accREDITAMENTO Istituzionale di strutture sanitarie nelle more dell'implementazione della dotazione organica e del funzionamento dell' OTAR” prevede che “le nuove strutture che abbiano rivolto ex novo istanza di accREDITAMENTO istituzionale si intendono accreditate provvisoriamente ai sensi del D.Lgs 502/19923 fino alla data del 31 maggio 2019”

#### **MOTIVAZIONE**

Con la deliberazione n. 115 del 13 febbraio 2015, il Direttore generale ha approvato il testo della convenzione da utilizzare per la disciplina dei rapporti con le Residenze Protette, dando mandato ai Direttori dei Distretti di provvedere alla predisposizione degli atti necessari per la stipula delle stesse con le strutture individuate nell'elenco allegato al medesimo atto, nel quale è stato precisato anche il limite di giornate di assistenza liquidabili da parte dei competenti Distretti, espresso in valore di budget per il solo anno 2015 escluso il valore dell'IVA se dovuta.

Preso atto delle esigenze che il Distretto di Spoleto ha sottoposto alla Direzione Generale in sede di proposta di Bilancio Previsionale 2019;

Considerato la richiesta pervenuta tramite Pec al Distretto di Spoleto in data 05/02/2019 con la quale la Società Cooperativa "Nazaret Società Consortile Cooperativa Sociale" con sede legale in Spoleto Via Loreto Vittori 7, titolare della Residenza Protetta denominata "Casa Marini" chiede il rinnovo della convenzione, si è ritenuto di accettare la proposta pervenuta;

Che con successiva comunicazione veniva chiesto alla Cooperativa "Nazaret Società Cooperativa Sociale" di integrare la documentazione al fine della stipula della Convenzione stessa producendo i seguenti allegati:

1. Curriculum Vitae dei singoli adetti
2. Nomina dei referenti dei flussi informativi relativi al programma Atlante
3. Autocertificazione degli adempimenti in materia della di Tutela della Salute (DUVRI)
4. Copia assicurazione Rc vs terzi

Si ritiene dunque necessario provvedere a formalizzare la stipula della convenzione con le seguente struttura:

1 – Residenza Protetta per anziani denomina "Casa Marini" sita in Spoleto Via Loreto Vittori 7 partita Iva 03223290549 rappresentata legalmente dal Sig.ra Piva Marta nata a Castelfranco Veneto il 22/12/1965 e domiciliato a Castelfranco Veneto Via Largo Asiago, 49 ; identificata nel sistema NSIS aziendale con il seguente codice STS 11 n. 082101;

In considerazione che la Residenza denominata "Casa Marini" ha ottenuto dalla Regione Umbria con Det. Dir. n. 4569 del 21/05/2010 l'autorizzazione per l'attività di residenza protetta per non autosufficienti per n. 20 posti, e con Det. Dir. Regione Umbria n. 9807 del 17/12/2015 ha ottenuto l'accreditamento istituzionale.

Che il valore complessivo del Budget attribuito per l'anno 2019 è pari ad € 318.280 pari a numero massimo di giornate di degenza di n. 7.300 calcolate al valore di € 43,60 così come determinato dal

tariffario regionale nella delibera della Giunta Regionale n. 184 del 15/09/2009.

La durata della Convenzione è dal 01/01/2019 al 31/12/2021.

Tutto ciò premesso si propone che il Direttore Generale adotti una deliberazione con la quale disponga:

1. Di stipulare apposita convenzione con la struttura “Casa Marini” STS 11 n. 82101 per garantire l’assistenza sociosanitaria residenziale in Residenza Protetta;
2. Che la Convenzione con la presente struttura è subordinata al rinnovo all'autorizzazione all'accREDITAMENTO istituzionale che deve essere effettuato entro il 16/12/2018;

Vista la delibera Regione Umbria n. 12191 del 23/11/2018 “disposizioni transitorie in materia di accREDITAMENTO Istituzionale di strutture sanitarie nelle more dell’implementazione della dotazione organica e del funzionamento dell’ OTAR” prevede che “le nuove strutture che abbiano rivolto ex novo istanza di accREDITAMENTO istituzionale si intendono accREDITATE provvisoriamente ai sensi del D.Lgs 502/1993 fino alla data del 31 maggio 2019”

3. Di dare atto, che la spesa conseguente alle suddetta convenzione è stata già prevista con la proposta sul budget previsionale 2019 e sarà riproposta per gli anni seguenti nella stessa misura;
4. Di dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta al controllo regionale;
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Giorgio Dionisi

Il Direttore del Distretto Spoleto

Dott.ssa Simonetta Antinarelli

**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA U.S.L. UMBRIA  
N.2 E LA RESIDENZA PROTETTA DENOMINATA "CASA MARINI" PER L'  
EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE AD ANZIANI E  
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI**

TRA

l'Azienda USL UMBRIA 2, con sede legale provvisoria in Terni Via Bramante 37 , Codice fiscale e partita IVA 01499590550, rappresentata dal Dott. Imolo Fiaschini nella qualità di Direttore Generale, di seguito denominata "Azienda",

E

la Struttura residenziale per anziani non autosufficienti "Nazaret Società Consortile Cooperativa Sociale" con voltura autorizzativa D.D. n. 1558 del 05/03/2012 dell'attività di residenza protetta denominata "Casa Marini" con sede legale in via Loreto Vittori 7 – 06049 – Spoleto, p.iva 03223290549 rappresentata da Piva Marta nata a Castelfranco Veneto il 22/12/1965 e domiciliato in Castelfranco Veneto in via Largo Asiago 49, di seguito denominata Residenza Protetta,

PREMESSO CHE

- \* la presente convenzione è soggetta a tutte le norme vigenti per tempo, di ogni ordine e grado, in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale; inoltre, la presente convenzione si colloca in un contesto finanziario dell'Azienda globalmente vincolato dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato per garantire il rispetto dei livelli di spesa programmati;
- \* che la Residenza denominata "Casa Marini" ha ottenuto della Regione Umbria con Det. Dir. n. 4569 del 21/05/2010 l'autorizzazione per l'attività di residenza protetta per non

autosufficienti per n. 20 posti;

- \* con Determina Dirigenziale n. 9.807 del 17/12/2015, adottata dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali Umbria, Servizio V – Accreditemento e Valutazione di Qualità, la Residenza Protetta ha ottenuto l'accreditato istituzionalmente, presso la struttura ubicata in Via Loreto Vittori 7;
- \* Vista la delibera Regione Umbria n. 12191 del 23/11/2018 “disposizioni transitorie in materia di accreditemento Istituzionale di strutture sanitarie nelle more dell'implementazione della dotazione organica e del funzionamento dell' OTAR” prevede che “le nuove strutture che abbiano rivolto ex novo istanza di accreditemento istituzionale si intendono accreditate provvisoriamente ai sensi del D.Lgs 502/19923 fino alla data del 31 maggio 2019”
- \* la Residenza Protetta era titolare di una convenzione con l'Azienda analoga alla presente sino alla data del 31/12/2018, dalla quale non è emerso problemi di tipo organizzativo o strutturali con la stessa;
- \* la Residenza Protetta dichiara che ad oggi permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla vigente normativa e verificati in sede di procedura autorizzativa.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE

#### **Art. 1 - Oggetto.**

Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti tra l'Azienda e la Residenza Protetta per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti, nonché per i casi previsti in deroga dal PSR dell'Umbria 2009/2011, corrispondenti ad un budget annuo di € 318.280 , corrispondenti ad un numero di giornate di assistenza pari a 7.300;

L'Azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale da utilizzare a favore dei residenti nel territorio di riferimento con periodicità annuale, stabilendo altresì quello da destinare alla Residenza Protetta.

## **Art. 2 – Accesso alla struttura.**

L'accoglimento della richiesta di ingresso nella Residenza Protetta viene disposto in base alla valutazione tecnica operata dalla UVM del Distretto competente per territorio, in collaborazione col Medico curante dell'assistito.

L'accesso avviene secondo la lista di attesa redatta in base alla data di presentazione della domanda ed indipendentemente dalla allocazione dell'utente al momento della valutazione della UVM (ospedale, altra struttura residenziale o domicilio).

Diverse modalità di accesso alla struttura possono essere applicate nei casi in cui la UVM abbia riconosciuto la necessità di un inserimento urgente, secondo le procedure definite dall'Azienda.

La Residenza Protetta si impegna a dare comunicazione tempestiva della data di ingresso degli utenti alla Direzione Distrettuale di riferimento, nonché quella di eventuali dimissioni con relative motivazioni.

## **Art. 3 – Prestazioni della Residenza Protetta.**

La Residenza Protetta è tenuta ad erogare tutte le prestazioni riportate nel piano assistenziale personalizzato elaborato per ogni ospite e codificato nella cartella, relative alle seguenti attività:

- \* assistenza diretta alla persona;
- \* assistenza tutelare diurna e notturna;
- \* servizi alberghieri;
- \* assistenza sanitaria (medica, infermieristica);
- \* assistenza sociale;
- \* attività riabilitativa;
- \* attività occupazionali, ricreative e culturali.

Sono espressamente escluse le seguenti prestazioni:

- \* assistenza protesica ed integrativa (garantita seconda la normativa vigente da parte della ASL di residenza);

- \* assistenza farmaceutica (garantita dal SSR ai sensi della DGR 291 del 13.03.2002);
- \* consulenze specialistiche (garantite dal SSR secondo le regole prescrittive in vigore);
- \* beni sanitari extra LEA (a carico dell'utente).

La Residenza Protetta è tenuta altresì a garantire il flusso mensile di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo il modello previsto dalla Regione dell'Umbria (sistema Atl@nte). La Residenza Protetta è tenuta all'inserimento dei flussi di governo (modello STS 24) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. I dati inseriti nel modello STS 24 dovranno trovare corrispondenza con i dati inseriti in Atl@nte. Per tali incombenze, la Residenza Protetta è tenuta ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

In ogni caso la Residenza Protetta si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi richiesti dalla Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art.13.

Le prestazioni previste dalla presente convenzione non possono subire sospensioni o interruzioni se non preventivamente autorizzate dall'Azienda.

#### ***Art. 4 – Requisiti strutturali, organizzativi e di qualità.***

In relazione agli atti della Giunta Regionale dell'Umbria che hanno istituito una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private, la Residenza Protetta si impegna a mantenere i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso le parti concordano che la convenzione sarà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

#### ***Art. 5 – Personale.***

La Residenza Protetta si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario secondo le vigenti disposizioni, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici. Si



impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato, curando di conservare la documentazione dei corsi effettuati.

Il personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, deve risultare da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario territorialmente competente, al momento della stipula della convenzione. Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, e deve essere corredato dal curriculum formativo e professionale (modello europeo).

Tale elenco degli operatori deve essere aggiornato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. In caso di assenza di variazioni, la Residenza Protetta deve comunque darne comunicazione formale.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, la Residenza Protetta si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario, allegando la documentazione sopra precisata.

La Residenza Protetta si impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, in relazione alle singole categorie di personale dipendente che opera presso la struttura gestita, ed a rispettare le norme previdenziali e assicurative previste dalla legge.

#### **Art. 6 – *Esteralizzazioni di servizi.***

Qualora la Residenza Protetta intenda esternalizzare uno o più servizi necessari alla realizzazione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, dovrà formulare apposita richiesta alla Direzione del Distretto competente per territorio, dichiarando che la ditta cui si intende affidare il servizio possiede i requisiti di cui alla vigente normativa in materia di accreditamento istituzionale.

In questi casi la Residenza Protetta dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 5 per il personale direttamente utilizzato, fornendo tutte le informazioni e la documentazione relative alla Ditta appaltatrice del servizio.

Nel caso che l'esternalizzazione riguardi i servizi alberghieri (pulizia, ristorazione, lavanderia, ecc.),

fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa relativamente alla qualificazione del personale, alla previdenza, ecc., non è necessario fornire la documentazione richiesta al comma che precede.

#### ***Art. 7 - Sicurezza sul luogo di lavoro.***

La Residenza Protetta è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- \* all'osservanza del D.Lgs. n° 81/08;
- \* a trasmettere al Distretto territorialmente competente, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione, prima della relativa stipula.

#### ***Art. 8 – Documentazione.***

La Residenza Protetta si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- \* scheda socio-riabilitativa individuale;
- \* cartella sanitaria;
- \* registro delle presenze degli ospiti;
- \* fogli di presenza del personale suddiviso per mansioni e dei turni di lavoro;
- \* eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda.

Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, la documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.

#### ***Art. 9 - Protezione dei dati personali.***

La Residenza Protetta si impegna ad osservare le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In particolare cooperativa è tenuta a

mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti.

Le operazioni di trattamento dei dati ed informazioni suddette dovranno essere effettuate esclusivamente per il perseguimento delle finalità correlate ai servizi e alle attività oggetto della presente convenzione e non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi.

È obbligatorio, inoltre, adottare idonee misure affinché nessuno possa prendere visione o impossessarsene, con particolare riguardo ai dati degli assistiti che consistono in dati sensibili.

Si rimarca inoltre che tutta la materia relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati è stata sostituita dal nuovo REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (in inglese General Data Protection Regulation), ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679 e meglio noto con la sigla GDPR, si chiede il rispetto e l'applicazione per intero dello stesso.

#### **Art. 10 - Tariffa.**

Come previsto dalla DGR n° 184 del 16/02/2009, la tariffa è stabilita in € 87,20= per ogni giorno di degenza di ogni ospite. Per le persone che hanno avuto accesso alla Residenza Protetta secondo quanto previsto dall'art.2 della presente convenzione, l'Azienda pagherà il 50% della tariffa (€ 43,60=), quale quota a carico del Servizio Sanitario Regionale come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Per ogni giorno di assenza dell'utente dalla Residenza Protetta, conseguente anche ad eventuali ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta a carico della Azienda USL verrà ridotto del 30%.

Nel caso in cui l'Azienda sia destinataria di delega di funzioni da parte di Comuni in materia inerente l'oggetto della presente convenzione, questa pagherà anche l'eventuale quota di integrazione sociale di competenza del Comune delegante, previa acquisizione dei relativi

finanziamenti.

**Art. 11 - Liquidazione competenze.**

La liquidazione delle competenze avverrà con atto del direttore del Distretto territorialmente competente, entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, che potrà essere emessa con cadenza mensile.

Le fatture dovranno essere accompagnati da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento.

La Residenza Protetta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente.

**Art. 12 - Fornitura di farmaci e presidi.**

L'Azienda si impegna inoltre ad assicurare la fornitura diretta:

- \* tutti i farmaci a carico del SSN , tenendo conto dei principi attivi nell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale
- \* presidi e diagnostici destinati all'assistenza integrativa e protesica secondo le vigenti normative;
- \* soluzioni e antisettici
- \* miscele nutrizionali secondo quanto previsto dalle normative regionali vigenti e dalle linee guida aziendali

La fornitura di farmaci e di presidi , come sopra indicata , è disciplinata dalla DGR 291 del 13.03.2002, che prevede che l'assistenza farmaceutica sia garantita con la distribuzione diretta da parte delle Aziende Sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza residenziale e semiresidenziale .

A fronte di tali forniture, la Residenza Protetta è obbligata a tenere appositi registri ed a rendicontare l'uso delle stesse, anche per i pazienti non residenti nel territorio dell'Azienda.

**Art. 13 – Controlli e sanzioni.**

L'Azienda attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione.

Il riscontro di eventuali irregolarità e/o violazioni della presente convenzione da parte della Residenza Protetta, potrà comportare, a discrezione dell'Azienda, l'applicazione di una penale pecuniaria da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 1.000,00= per ogni infrazione rilevata. La penale potrà essere applicata solo dopo l'espletamento della procedura di contestazione di addebiti, che deve essere fatta per iscritto, prevedendo la possibilità di controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa, e prevedendo eventualmente un termine congruo per la realizzazione di eventuali interventi correttivi. Qualora vi fosse reiterazione nella violazione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione e l'accreditamento.

La Residenza Protetta si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale dell'Azienda addetto al controllo l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

La Residenza Protetta riconosce la validità del Patto di Integrità stipulato tra le parti e si dichiara di accettare per intero il suo contenuto.

#### **Art. 14 - Copertura assicurativa**

La Residenza è tenuto a stipulare apposita copertura assicurativa di legge a favore degli utenti, con congrui massimali di rischio, a garanzia di eventuali danni arrecati dal proprio personale agli ospiti, compresa la responsabilità civile di questi ultimi verso terzi per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura. Copia della Rc assicurativa deve essere presentata prima della stipula della convenzione al Distretto competente.

#### **Art. 15 – Durata della convenzione.**

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2019 fino al 31/12/2021, subordinata alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private, ed al rispetto integrale del

dettato dell'art. 13 della presente Convenzione Il diritto di recesso unilaterale ai sensi dell'art. 1.373 c.c. dalla presente convenzione, può essere esercitato con specifica comunicazione scritta con preavviso di almeno tre mesi da entrambi le parti.

**Art. 16 – Oneri fiscali e di registrazione.**

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, la Residenza Protetta riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

Il regime fiscale relativo alle prestazioni previste dalla presente convenzione, sarà quello attinente alla natura giuridica della Residenza Protetta.

**Art. 17 – Foro competente.**

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale su dieci pagine dattiloscritte, oltre che di parte della successiva, e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue.

“Nazaret Società Consortile Cooperativa Sociale” \_\_\_\_\_

Piva Marta

L'Azienda USL Umbria 2 \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale

Dott. Imolo Fiaschini

La Residenza Protetta espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione ai sensi dell'art. n. 1341 c.c. e di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 3 (Prestazioni della Residenza Protetta.), art. 9 (Protezione dei dati personali), art. 11 (Liquidazione competenze), art. 13 (Controlli e sanzioni), art. 16 (Oneri fiscali e di registrazione), ai

sensi dell'art. 1342 c.c..

La Residenza Protetta

---